

**DELIBERA DEL PRESIDENTE FEDERALE  
N. 10/2019**

Roma, 18 aprile 2019

**Il Presidente Federale**

Il Consiglio federale;

- VISTO** l'art. 25.11 dello Statuto Federale a mente del quale il Presidente Federale *“Può assumere tutte le decisioni che ritenga necessarie per l'attuazione dei programmi di attività deliberati dagli organi competenti nonché quelle di urgenza ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità federali, sottoponendole tuttavia alla ratifica del primo Consiglio Federale successivo se rientranti nella competenza di quest'ultimo”*;
- VISTO** l'art. 2.1 del Regolamento Organico FIBS in base al quale “Il Presidente Federale, Legale Rappresentante della Federazione, esercita tutti i poteri previsti dall'art. 25 dello Statuto Federale e, quando circostanze di estrema urgenza o gravità lo richiedano, prende tutte le iniziative che ritiene utili all'interesse della Federazione, sottoponendole a ratifica del CF nella sua prima riunione utile”;
- VISTO** il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. che riscrive la disciplina dei Contratti pubblici;
- VISTA** la delibera n. 178 del 25 ottobre 2018 con cui il Consiglio Federale ha disposto di indire una indagine di mercato volta all'individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2019 al 31.12.2021;
- VISTA** la delibera del Consiglio Federale n. 197 del 22.11.2018 con la quale sono stati formalizzati i risultati dell'indagine di mercato;
- VISTA** la delibera del Presidente Federale n. 17 del 30.11.2018, ratificata dal Consiglio federale in data 22.12.2018, con cui veniva disposto il soccorso istruttorio in favore di alcuni operatori economici interessati a partecipare alla procedura;
- VISTA** la delibera n. 230 del 22 dicembre 2018 con cui il Consiglio Federale, ratificato l'esito del procedimento di soccorso istruttorio, ha procrastinato la data di affidamento del contratto di brokeraggio assicurativo di cui all'indetta procedura negoziata a decorrere dal 31.03.2019;

- VISTA** la delibera n.16 del 26 gennaio 2019 con cui il Consiglio Federale ha nominato ai sensi del combinato disposto tra l'art. 77 e l'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, in qualità di esperti, i componenti della Commissione di gara;
- VISTO** il Verbale della Commissione di Gara del 6.03.2019 con il quale, in seduta pubblica, si è provveduto alla verifica della tempestività delle PEC contenenti l'offerta e con il quale si è constatata la presenza delle tre sottocartelle contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica-organizzativa e l'offerta economica, rilevando la necessità di ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio per n. 7 imprese;
- VISTO** il Verbale della Commissione di Gara del 12.03.2019, con cui la medesima ha analizzato la documentazione pervenuta dagli operatori economici a seguito di soccorso istruttorio;
- VISTA** la Delibera del Presidente Federale n.7 del 29 marzo 2019 con cui la Stazione Appaltante ha ammesso le imprese Aon S.p.A., Assiteca S.p.A., B.I.B. Bond Insurance Broker s.r.l., Consulbrokers S.p.A., De Besi – Di Giacomo S.p.A., GB Sapri S.p.A. e PCA S.p.A., all'esito del procedimento di soccorso istruttorio, al prosieguo della gara;
- CONSIDERATO** che in data 17.04.2019 si è nuovamente riunita la Commissione giudicatrice la quale, attribuiti i punteggi, ha reso noto la seguente graduatoria provvisoria di gara:

<b>IMPRESA</b>	<b>Punteggio offerta tecnica</b>	<b>Punteggio offerta economica</b>	<b>Punteggio totale</b>
Marsh S.p.A,	60,00	30,00	90,00
MAG JLT S.p.A.	59,00	30,00	89,00
GB Sapri S.p.A.	57,67	30,00	87,67
AON S.p.A.	54,33	30,00	84,33
Consulbrokers S.p.A.	54,33	30,00	84,33
Assiteca S.p.A.	53,67	30,00	83,67
PCA S.p.A.	48,00	30,00	78,00
De Besi – Di Giacomo S.p.A.	47,33	30,00	77,33
B.I.B. S.r.l	45,67	30,00	75,67

- CONSIDERATO** che nel medesimo verbale, la Commissione ha rilevato: *“A questo punto la Commissione, dato atto che nessuno dei presenti ha mosso osservazioni o rilievi, chiude la seduta pubblica alle ore 15,46 e manda al RUP per le valutazioni di competenza, anche con riferimento alle offerte anomalmente basse ai sensi dell'art. 97 del Codice degli Appalti Pubblici, e conseguenti determinazioni”;*
- VISTO** l'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016, emendato dal D.L. n. 32 del 18.04.2019, che dispone, al 3 comma: *“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero*

*delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.”;*

**VISTO**

al punto D8 delle FAQ pubblicate sul sito istituzionale dell'ANAC, aggiornate al 26.01.2011, è chiarito che *“Nel caso di appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono giudicate anomale le offerte che sia per la componente tecnica sia per quella economica ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara. Pertanto, è anomala l'offerta che ottiene un punteggio alto sul piano tecnico e, contemporaneamente, un punteggio alto relativamente all'offerta economica in virtù di un ribasso consistente”*.

**CONSIDERATO**

che, nel caso che interessa, tenuto conto dei 4/5 del punteggio attribuito all'offerta tecnica (soglia anomalia  $70 \times 4/5 = 56$  punti) e del punteggio attribuito all'offerta economica (soglia anomalia  $30 \times 4/5 = 24$  punti), si riscontra l'anomalia nell'offerta presentata dalle imprese

1. MARSH S.p.A;
2. MAG JLT S.p.A.;
3. GB SAPRI S.p.A.;

in quanto le medesime imprese hanno ottenuto un punteggio superiore alle indicate soglie sopraindicate sia con riferimento all'offerta tecnica, sia con riferimento al prezzo.

**VISTO**

l'art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 che dispone, al 1 comma: *“Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità, e realizzabilità dell'offerta”*, e che al successivo comma 4: *“Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a: a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente”*

**VISTO**

il comma 5 del predetto art. 97 laddove dispone: *“La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:*

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;*
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;*
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”* nonché il successivo comma 6 che prevede: *“Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse*

*giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”*

## **VISTE**

Le Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, che al punto 5.3 (Valutazione delle offerte anormalmente basse) prevedono “*Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, invece, la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con il supporto della commissione nominata ex articolo 77 del Codice*”

## **d e l i b e r a**

- **di concedere** alle imprese MARSH S.p.A, MAG JLT S.p.A. e GB SAPRI S.p.A. termine fino al 6 maggio 2019, alle ore 13,00 la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni relative alle proprie offerte, tecniche ed economiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
- **di convocare** nuovamente la Commissione Giudicatrice al fine di prestare supporto al RUP nella verifica delle offerte anormalmente basse, in data che verrà tempestivamente comunicata agli interessati.

Il Presidente Federale  
Andrea Marcon

